

Speciale giovani

(dalla pag. precedente)

cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

Alle cooperative indicate al primo comma dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, e a quelle previste al precedente art. 2 che abbiano ottenuto, in base alla presente legge, l'approvazione di un progetto di sviluppo redatto in conformità ai criteri previsti dall'art. 19 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono accordati:

1) la preferenza nella concessione di terre incolte ai sensi della vigente legislazione e di terre appartenenti ai comuni, alla Regione e agli altri enti indicati nel precedente art. 2;

2) i contributi in conto capitale previsti dalla legislazione in vigore per la realizzazione delle iniziative connesse all'attuazione dei progetti di sviluppo nei terreni ottenuti in concessione o dei quali abbiano acquisito comunque la disponibilità e concernenti le opere di miglioramento fondiario, l'acquisto di macchine ed attrezzi e di ogni altra dotazione aziendale necessaria, ivi compreso l'acquisto di bestiame, bovino, ovino, suino, avicunicolo e di vitelli da ingrasso occorrente per l'allevamento del bestiame;

3) mutui quinquennali a tasso agevolato e con un preammortamento massimo di tre anni, per la differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso per la realizzazione delle iniziative di cui al punto precedente;

4) prestiti agrari di esercizio a tasso agevolato.

L'IRCA, anche in deroga al proprio statuto, è autorizzato ad effettuare in favore delle cooperative di cui al presente articolo le operazioni di credito agrario previste ai precedenti punti 3 e 4.

Le operazioni di credito agrario finalizzate alla realizzazione dei prodotti di sviluppo effettuate dalle cooperative di cui al presente articolo che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, sono coperte da fidejussioni prestate dalla Regione fino al 100 per cento.

Per le iniziative zootecniche promosse dalle cooperative previste dal presente articolo e ai soli fini dell'ammissione alle provvidenze disposte dalla presente legge, anche in deroga alle norme legislative o amministrative vigenti, si prescinde dalla estensione della base aziendale.

L'art. 19 della legge 285, qui richiamato, prevede che le cooperative di giovani debbano predisporre un progetto di sviluppo dell'area agricola interessata alla ripresa della coltivazione con l'indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi, programmati e del numero dei soci, che dovrà essere comunque, non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto di sviluppo. Dato il richiamo ai soli «criteri» indicati nell'art. 19 e dato soprattutto che la legge regionale prevede apposite procedure è evidente che le procedure di approvazione dei progetti previsti allo stesso articolo 19 sono sostituiti da quelle indicate dalla legge regionale all'art. 11.

E' utile ricordare invece che il secondo comma dell'art. 19 della 285, inserito dalla legge di modifica, prevede che non si applicano alle cooperative agricole di giovani gli ultimi due commi dell'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni; possono dunque essere soci delle cooperative agricole, in deroga a quanto stabiliscono queste norme, anche giovani che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra o giovani proprietari, affittuari o mezzadri che non siano «coltivatori diretti» (secondo la definizione contenuta nelle norme stesse). Lo stesso art. 19 della 285 esclude la applicazione alle cooperative agricole di giovani dei limiti numerici previsti dalle leggi vigenti per la partecipazione di soci con funzioni tecniche e amministrative. Scopo di questa norma è, come è evidente, quello di consentire la partecipazione alle cooperative anche in numero più elevato di quello previsto dalla legislazione speciale di giovani tecnici o di giovani che svolgono nella cooperativa solo mansioni tecniche e amministrative.

Art. 11

Per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge e dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, le cooperative costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle di cui al precedente art. 2, dovranno inoltrare, tramite l'ispettorato provinciale della

agricoltura competente per territorio, alla Presidenza della Regione, progetti di sviluppo dell'area agricola interessata di cui all'art. 19 della citata legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

In detti progetti, corredati dalla documentazione di rito e dagli elaborati tecnici, sono indicati i cicli produttivi programmati, l'ammontare degli investimenti per le trasformazioni fondiarie ed agrarie da realizzare, il numero delle giornate lavorative occorrenti al fine di determinare il numero dei soci e l'ammontare dei contributi, del credito di esercizio e degli eventuali mutui occorrenti.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sentito il comitato provinciale per gli interventi in agricoltura di cui all'art. 50, secondo comma, della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, entro 30 giorni dalla data di presentazione, esprimono pareri sui detti progetti e li trasmettono alla Presidenza della Regione.

Il Presidente della Regione approva il progetto entro i 30 giorni successivi ed indica il numero massimo di soci necessari per la realizzazione del progetto stesso, nonché le iniziative e le opere ammesse alle provvidenze disposte o richiamate dalla presente legge e che a tal fine sono finanziate con provvedimento contestuale all'approvazione del progetto di sviluppo medesimo.

Il progetto approvato ai sensi del precedente comma costituisce il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte.

Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo è effettuato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Per un esame di questo articolo si rinvia al successivo promemoria.

TITOLO II

Interventi in materia di artigianato, industria, pesca, turismo e servizi

Art. 12

La Regione siciliana favorisce la costituzione e l'incremento di cooperative di produzione e lavoro a prevalente presenza di giovani nei settori: dell'industria; della pesca; dell'acquicoltura, condotta con forzatura del ciclo di produzione; del turismo, con particolare riguardo alla realizzazione e/o alla gestione delle iniziative di cui alle lettere a e b dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78; dei servizi, ivi compresi quelli socialmente utili definiti dall'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni; dell'artigianato, nonché nel settore socio-sanitario.

Le cooperative costituite ai sensi del presente articolo, in analogia a quanto previsto dall'art. 19 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, possono presentare un progetto con le indicazioni del programma di attività, dei cicli di produzione che si intendono realizzare e del numero dei soci da impiegare.

Le iniziative previste dalle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1976 n. 78 riguardano la realizzazione di villaggi turistici, autostelli, alberghi per la gioventù, campeggi, rifugi, impianti e stabilimenti idrotermominerali, nonché opere ed impianti costituenti coefficienti per l'incremento del consumo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, stabilimenti balneari, slittorie, sciovie, seggiovie, funivie, opere a carattere sportivo e ricreativo. E sono ammesse, secondo la legge, alla concessione di mutui fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

Il nuovo articolo 26 della 285, a seguito delle modifiche recenti, ha specificato la vecchia dizione, «servizi di rilevanza sociale» che costituisce l'ultimo punto nella elencazione dei settori per cui possono essere predisposti i programmi, con la dizione, più ampia, di «attività e servizi di interesse generale o di rilevanza sociale».

Art. 13

Alle cooperative di cui all'articolo precedente sono concessi:

1) contributi in conto capitale previsti dalla legislazione vigente nei vari settori d'intervento, occorrenti per la realizzazione delle iniziative connesse all'attuazione dei progetti approvati, ivi compreso l'acquisto di macchinari e di attrezzature, la costruzione e l'ampliamento delle strutture necessarie e l'eventuale acquisto delle aree pertinenti;

2) mutui a tasso agevolato di cui all'art. 10, per la differenza tra i mutui erogati e la spesa ammissibile per quanto previsto dal precedente n. 1;

3) la fidejussione di cui al precedente art. 10;

Quanti sono i disoccupati

In Sicilia

Sembra siano iscritti nelle liste speciali circa 200 mila giovani.

In provincia

Nella sola provincia di Agrigento, al 30 giugno di quest'anno, risultavano iscritti nelle liste speciali 13.387 giovani (per la cronaca: quelli iscritti nelle liste ordinarie sono 20.448); ma la cifra, a seguito dei nuovi diplomati e licenziati usciti dalla scuola a fine anno scolastico 1977/1978, è destinata a subire una revisione con un incremento, si presume, del 3/4%. Il che significa che oggi nelle liste speciali della provincia figurano iscritti circa 18 mila giovani.

A Sambuca

Un anno fa, subito dopo l'istituzione della «lista» prevista dalla legge n. 285, gli iscritti erano 135, quasi tutti diplomati. Nel corso di quest'anno, a seguito «chiamata» per assunzione negli uffici comunali, ha trovato un'occupazione una mezza dozzina di giovani. Ma il tetto della cifra resta sostanzialmente invariato a causa delle nuove leve di disoccupati uscite dalla scuola nel luglio scorso.

4) crediti di esercizio a tasso agevolato in conformità alla legislazione vigente;

5) il contributo di cui al terzo comma del precedente art. 8.

Art. 14

Per l'accesso alle provvidenze disposte dalla presente legge ed a quelle previste dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, le cooperative costituite ai sensi del precedente art. 12, dovranno inoltrare, tramite le amministrazioni regionali competenti per materia, al Presidente della Regione, i progetti di cui al precedente art. 12, corredati dalla documentazione di rito e dagli elaborati tecnici occorrenti.

Le amministrazioni regionali competenti per settore, entro 30 giorni dalla data di presentazione, esprimono pareri sui detti progetti e li trasmettono alla Presidenza della Regione.

Il Presidente della Regione approva il progetto entro i 30 giorni successivi ed indica il numero massimo di soci necessari per la realizzazione del progetto stesso, nonché le iniziative e le opere ammesse alle provvidenze disposte o richiamate dalla presente legge e che a tal fine sono finanziate con provvedimento contestuale all'approvazione del progetto medesimo.

Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori collegati alla realizzazione del progetto è effettuato dalle amministrazioni regionali competenti per settore.

Per le procedure previste da questo articolo si rinvia al promemoria pubblicato di seguito alla legge.

Art. 15

Alle cooperative a prevalente presenza di giovani, che promuovono iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello del turismo di massa, giovanile e sociale e che concernono particolarmente la creazione, l'adattamento, l'ampliamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l'allestimento di impianti ed attrezzature per il tempo libero, nonché l'organizzazione e la gestione di servizi comunque connessi alle attività turistiche, oltre ai contributi in conto capitale previsti dalla legislazione in vigore, sono accordati:

a) un ulteriore contributo in conto capitale pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della spesa ammessa nel progetto;

b) la precedenza nella realizzazione e gestione delle iniziative di cui alle lettere a e b dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni;

c) la precedenza per i prestiti previsti dal fondo di cui all'art. 1, lett. b, della legge, regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni.

L'art. 1, della legge regionale 12 giugno 1976 n. 78 (con l'art. 1 della l.r. 7-5-1977 n. 3) prevede la istituzione, per decisione dell'Assessore regionale al turismo, di un fondo di rotazione a gestione separata presso uno o più istituti di credito siciliano abilitati al credito alberghiero. La lettera b) dello stesso articolo specifica che il fondo è destinato quanto a L. 5.600 milioni all'incentivazione di iniziativa di cooperative di albergatori o loro consorzi o consorzi di albergatori per la:

- istituzione e gestione di centri di approvvigionamento collettivo;
- realizzazione e gestione di opere, impianti ed attrezzature turistiche;
- acquisto di beni per la realizzazione delle iniziative di cui ai punti precedenti.

Le somme di cui alla lettera b) sono attribuite al fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'IRCA dalla l.r. n. 22-1974 per la concessione di prestiti

al tasso di interesse del 2,50% al netto di ogni onere accessorio, previa comunicazione all'Assessorato.

Art. 16

Alle aziende artigiane che assumono, anche mediante contratti di formazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 1 giugno 1977, n. 285, come sostituiti dagli articoli 7 e 8 del decreto legge 6 luglio 1978, n. 351, giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento, oltre alle provvidenze previste dalla legislazione vigente, la Regione corrisponde, per ogni giovane assunto a norma dell'art. 6 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, un ulteriore contributo di lire 40 mila mensili per un periodo massimo di 24 mesi.

Art. 17

Hanno accesso in via preferenziale alle provvidenze regionali in favore della piccola e media industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo, le imprese e loro consorzi che dimostrino di avere assunto mediante contratti di formazione, giovani iscritti nelle liste speciali in conformità alla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, in proporzione non inferiore al 10 per cento del personale dipendente.

TITOLO III

Interventi in materia di beni culturali ed ambientali

Art. 18

La Regione siciliana, ai fini della redazione di una carta generale dei beni culturali ed ambientali, di cui all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, provvede, avvalendosi dei comuni, al censimento del patrimonio storico culturale ed ambientale esistente nel territorio della Regione.

Il censimento deve prevedere la schedatura e la documentazione grafica e/o fotografica del bene culturale ed ambientale.

Ai compiti di indirizzo, di coordinamento, di assistenza, di vigilanza e di verifica, connessi alla realizzazione del censimento sovrintendono il Centro regionale per l'inventario e la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva di cui all'art. 9, secondo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e, perifericamente, i consigli locali per i beni culturali e ambientali di cui all'art. 15 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, delle more della costituzione del Centro regionale per l'inventario e dei consigli locali, tali funzioni sono svolte dalle Soprintendenze, che vi provvederanno direttamente utilizzando anche unità di giovani di cui al sesto comma del presente articolo.

L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, per la realizzazione della carta generale di cui al primo comma del presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elabora un programma biennale di attività che deve contenere:

a) criteri e direttive per la realizzazione del censimento;

b) la ripartizione territoriale degli interventi e dei fondi previsti per l'attuazione del presente articolo.

Il programma triennale per il censimento dei beni culturali ed ambientali è approvato con decreto del Presidente della Regione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Per la realizzazione degli interventi previsti nel programma triennale per il censimento dei beni culturali ed ambientali, i comuni interessati, autorizzati ad assumere, secondo le modalità previste dai commi quinto e seguen-

(segue a pag. 7)